

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Art. 1 DENOMINAZIONE

1. E' costituita una società per azioni avente la denominazione: "ECOLOMBARDIA 4 società per azioni" o, in forma abbreviata, "ECOLOMBARDIA 4 S.p.A.".

Art. 2 OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto il servizio di trattamento, eventuale recupero e smaltimento di rifiuti anche pericolosi in un centro sito in Filago (Bergamo) a favore dei soci e in modo che ai soci detto servizio venga fornito al minimo costo possibile.

2. La società, al solo fine di ridurre le tariffe praticate ai soci, potrà svolgere altre attività tecnicamente connesse al servizio di trattamento dei rifiuti, quali la produzione e vendita di energia elettrica, il trattamento di rifiuti anche per terzi, la vendita ai soci di gas ed energia elettrica, prodotti, acquistati e/o trasformati dalla società.

3. Ad ogni socio spetta il diritto di utilizzo dei servizi della Società in misura proporzionale alla partecipazione al capitale posseduta. Tale diritto è cedibile a terzi ed è esercitabile solo e soltanto secondo le modalità definite dal

Regolamento e dal Capitolato d'utenza approvati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. In caso di mancato esercizio del diritto di utilizzo dei servizi da parte del socio, gli stessi saranno suddivisi tra gli altri soci proporzionalmente alle azioni possedute.

4. In relazione a tale oggetto e per il suo conseguimento, nei limiti consentiti dalla legge e in via non prevalente, la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali mobiliari ed immobiliari nonché finanziarie ed assumere partecipazioni, purché tali attività non siano esercitate nei confronti del pubblico, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, anche nell'interesse e/o per obbligazioni di terzi.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie:

- della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle società fiduciarie e di revisione
- della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di

circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio;

- della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali;

- della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare;

- della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato;

- del d. lgs. 1° settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria;

- dell'articolo 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti;

- del d. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 in materia di intermediazione finanziaria;

- del d. lgs. 25 settembre 1999 n. 374 (e d.m. 13 dicembre 2001 n. 485) in tema di attività finanziarie suscettibili di utilizzo a fini di riciclaggio e in tema di agenzia in attività finanziaria;

nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

Art. 3 DURATA DELLA SOCIETA'

1. La durata della società è fissata fino al 31

dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Art. 4 SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Milano. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'organo amministrativo. La decisione di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete all'organo amministrativo.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 5 CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale è di euro 17.726.800,00 (diciassettemilionisettecientoventiseimilaottocento-virgolazero).

Il capitale sociale è diviso in azioni prive di valore nominale.

2. I diritti sociali e amministrativi, compreso il diritto di voto, sono proporzionali alla porzione di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.

3. E' possibile altresì per la società creare categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile.

4. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti ai possessori di tali azioni.

Art. 6 DIRITTO DI GRADIMENTO

Le azioni sono liberamente trasferibili tra soci. La trasferibilità delle azioni a terzi non soci, stante la finalità consortile della società, è vincolata al preventivo gradimento di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. In caso di eventuale rifiuto del gradimento deve essere designato un altro soggetto gradito e disponibile ad acquistare le azioni alle stesse condizioni convenute con il soggetto non gradito.

Art. 7 FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

Art. 8 FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

1. L'organo amministrativo, nei casi e nei limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente, è autorizzato ad accettare dai soci le somme che questi verseranno in una o più volte in forma infruttifera o in conto capitale in diretta proporzione alle quote azionarie possedute. Su tali somme è escluso il potere dell'organo amministrativo di riconoscere interessi o compensi di sorta, salvo preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

TITOLO III - OBBLIGAZIONI

Art. 9 OBBLIGAZIONI

1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, è deliberata dall'organo amministrativo.

TITOLO IV - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI

AD UNO SPECIFICO AFFARE

Art. 10 PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

1. L'organo amministrativo può costituire patrimoni

destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile e seguenti.

2. La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Organo amministrativo.

TITOLO V - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia.

Art. 12 CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

3. Anche in deroga a quanto disposto nel precedente comma 2, l'assemblea può essere convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per

l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica, purchè sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento. .

4. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

Art. 13 INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

2. Per essere ammessi all'Assemblea gli azionisti debbono essere iscritti nel libro dei soci almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

3. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell' assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 14 RAPPRESENTANZA

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per più assemblee.

Art. 15 PRESIDENZA

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza, assenza, o impedimento imputabile a qualsiasi situazione, ivi compresa l'impossibilità di costituire l'ufficio di segreteria dell'assemblea nel luogo in cui è presente l'amministratore unico o il presidente dell'organo amministrativo, da persona eletta dall'Assemblea a maggioranza semplice.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.